

Cos'è

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

A chi è rivolto

Il congedo parentale spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata**.

Come funziona

L'indennità per congedo parentale spetta per massimo sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

In caso di **adozione e affidamento** solo preadottivo, sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo sei mesi entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al **30%** di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all'Istituto atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

Il pagamento dell'indennità è effettuato **direttamente dall'INPS**.

Domanda

Requisiti

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (legge 8 agosto 1995, n. 335) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

- siano iscritti alla Gestione Separata come **lavoratori a progetto e categorie assimilate** e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla Gestione Separata in qualità di **professionisti**, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- sussista il requisito di almeno un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure - nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia del minore - sussista il requisito di un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Il diritto a fruire del congedo parentale da parte del padre iscritto alla Gestione Separata si configura quindi come un diritto autonomo rispetto al diritto della madre.

I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare il **limite complessivo di sei mesi**.

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata **prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto**. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Come fare domanda

La domanda di congedo parentale può essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si rinvia alla [Circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109](#).